

Passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Cass. n. 13920/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione ex art. 98 l.f. - Prova del credito - Difetto di data certa - Rilevabilità d'ufficio- Mancata segnalazione alle parti- Conseguenze- Ragioni- Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dell'omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non avendo il ricorrente dedotto alcuna menomazione delle proprie facoltà difensive).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13920 del 06/07/2020 (Rv. 658239 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = [Dlgs 14 2019 art 206](#)), [Cod Civ art 2702](#), [Cod Civ art 2704](#)

corte

cassazione

13920

2020